

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Generale

DI CONCERTO CON:

- **Direzione Operativa**

OGGETTO

Disposizioni attuative del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16 dicembre 2020.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Valeria Serena Cucco - Direzione Operativa*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

- ✓ visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- ✓ visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- ✓ visto e richiamato integralmente il Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16 dicembre 2020;
- ✓ visti e richiamati i provvedimenti legislativi assunti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESUPPOSTO

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 74 del 16 dicembre 2020, ha approvato il nuovo Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, nella prospettiva di mettere a sistema e stabilizzare lo specifico sistema autorizzatorio semplificato per il rilascio di concessioni di suolo pubblico in relazione alla posa di strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili introdotto dall'Amministrazione Comunale con per deliberazione consiliare n. 13 del 14 maggio 2020 al fine di consentire l'effettiva ripartenza delle attività produttive e dei servizi della città dopo il periodo di *lock down*;

la sistematizzazione e stabilizzazione normativa in questione, già anticipata nel provvedimento consiliare n. 50 del 22 ottobre 2020 di proroga della precedente deliberazione n. 13 del 14 maggio 2020, si fonda sull'esigenza, più volte rilevata nel periodo di attuazione di tale sistema, di contemperare il soddisfacimento degli interessi dei pedoni e della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, proprio *“nella prospettiva della futura promozione di iniziative per la stabilizzazione di tali occupazioni temporanee leggere”*;

nell'ottica quindi di *“assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso la definizione di modalità di contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano”*, l'Amministrazione Comunale ha inteso approvare una specifica disciplina regolamentare dedicata alle occupazioni di suolo pubblico effettuate mediante la posa di strutture leggere prontamente rimovibili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombra, fioriere ed elementi di delimitazione, pedane, pavimentazioni autoposanti a secco, tappeti e zerbini, controventature;

tale Regolamento conferma, inoltre, l'impianto previsto dalla richiamata deliberazione n.50 del 22 ottobre 2020, con riguardo alla disciplina sulla regolazione degli orari degli esercizi commerciali, applicabile sia alle occupazioni di suolo pubblica di natura permanente sia a quelle temporanee leggere, con riguardo alla tutela dell'ambiente, della quiete pubblica e del decoro urbano, nonché con riguardo alla disciplina sanzionatoria specifica ivi prevista, aggiornando e sostituendo tutte le previsioni in materia di occupazione di suolo con strutture analoghe a quelle previste nel nuovo Regolamento eventualmente difforni, contenute in altri regolamenti comunali;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE

il nuovo Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano rimanda, in diversi articoli, all'adozione, sulla scorta delle generali prescrizioni regolamentari specificamente formulate, di provvedimenti dirigenziali attuativi, da parte delle competenti Direzioni e Strutture Organizzative dell'Ente, per quanto attiene alla definizione dei diversi elementi tecnici di dettaglio delle occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere, concedibili su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde, in carreggiate su area di sosta, compresa la specifica di eventuali rappresentazioni grafiche a tali occupazioni connesse;

in particolare, rilevano sul punto le seguenti previsioni dell'articolato regolamentare:

a) art. 3, rubricato “STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE RIMOVIBILI” che prevede

1) al comma 2: “Le competenti strutture organizzative dell’Ente, con provvedimenti dirigenziali attuativi, forniranno indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio rispetto alle fonti di alimentazione – a combustione, ad irradiazione elettrica ovvero tramite sistemi di altra natura facenti uso di fonti rinnovabili - degli impianti di riscaldamento utilizzabili su plateatico esterno, cui gli esercenti, nell’attuazione delle singole occupazioni temporanee leggere concesse, dovranno conformarsi. Le fonti di alimentazione utilizzate per gli impianti di riscaldamento su plateatico esterno dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento comunale per la Qualità dell’Aria in relazione ai combustibili per impianti termici civili.”

2) comma 5: “L’elenco degli arredi utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio temporanee disciplinate dal presente regolamento è riportato in uno specifico catalogo approvato e costantemente aggiornato dall’Amministrazione con provvedimenti dirigenziali.

In tale catalogo vengono dettagliate le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili, nonché la relativa diversa e possibile collocazione rispetto alle varie aree urbane di occupazione (aree a verde, marciapiedi e isole pedonali, carreggiata in area di sosta).”;

b) art. 6, dedicato alle “OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU ISOLE PEDONALI” che prevede

1) al comma 1: “Le occupazioni di suolo con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su isole pedonali, nei limiti fissati, con appositi provvedimenti, dalle competenti Strutture Organizzative dell’Ente, al fine di garantire la totale fruizione di detti spazi pubblici contemperando le diverse funzioni che ivi convivono (transito pedonale, spazi di gioco e di incontro, eventi ecc.)”;

2) al comma 9: “In presenza di isole pedonali e con particolare riferimento alle piazze, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dai precedenti commi, nell’ottica di contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private, l’Amministrazione potrà definire un limite massimo per il dimensionamento delle occupazioni di suolo pubblico per consentirne la pluralità d’uso in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento”;

c) art. 7, dedicato alle “OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU FASCE DI SOSTA IN CARREGGIATA” che prevede

1) al comma 1: “Le occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta su strade classificate, ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada, come locali o come residenziali, nonché all’interno delle aree omogenee definite, ai sensi del Codice della Strada, Zone 30,

purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie.

Tali località, inserite in apposito elenco formulato dalla competente Struttura Organizzativa dell'Ente, sono idonee a dar corso al procedimento concessorio in questione, a cui seguirà l'adozione dei relativi provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica aventi validità temporale pari a quella della concessione, [...]”;

2) al comma 6, primo punto elenco: *“Per dar corso alle occupazioni leggere di cui trattasi concesse su fascia di sosta in carreggiata, secondo quanto precisato ai commi precedenti e con esclusione delle occupazioni realizzate su strade pedonalizzate: [...] Limitatamente alle strade con limite di velocità fino ai 30 km/h le pedane potranno essere sostituite con altri idonei elementi, coerenti alle previsioni del Codice della Strada e definiti in specifiche schede tecniche che saranno approvate dalle competenti strutture organizzative dell'Ente e che dovranno essere allegate alla planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione”;*

CONSIDERATA LA NECESSITÀ di immediatamente procedere, sulla scorta delle previsioni regolamentari approvate, alla definizione degli elementi tecnici di dettaglio delle occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere, mediante l'adozione del documento denominato **“LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE E TEMPORANEE”** che si compone, in particolare, delle seguenti sezioni

- **“Elementi di arredo: caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche”**

Tale sezione riporta le specifiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi utilizzabili dagli esercenti in relazione alle occupazioni temporanee leggere, con distinzione delle tipologie da impiegare sulle diverse aree occupabili (art. 3 comma 5 del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere - sub precedente lett. a2);

- **“Impianti tecnologici: caratteristiche tecniche e funzionali”**

La sezione fornisce indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio relative agli impianti tecnologici e alle fonti di alimentazione (a combustione, ad irradiazione elettrica ovvero tramite sistemi di altra natura facenti uso di fonti rinnovabili) degli impianti di riscaldamento utilizzabili dagli esercenti su plateatico esterno in relazione alle occupazioni temporanee leggere, ai sensi della previsione regolamentare dell'art. 3 comma 2 (sub precedente lett. a1);

- **“Linee guida per la progettazione”**

Tale sezione riporta le specifiche tecniche e le rappresentazioni grafiche delle diverse configurazioni di occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere effettuabili su marciapiedi, su isole pedonali (ex art. 6 commi 1 e 9 del Regolamento), su aree verdi e su aree di sosta complanari alla carreggiata, con relative precisazioni anche in ordine ai limiti massimi di dimensionamento, al posizionamento/ conformazione delle medesime.

In tale sede è, altresì, riportata la classificazione delle tipologie stradali idonee a dar corso ad occupazioni temporanee leggere su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta (ex art.7 comma 1 del Regolamento), nonché le specifiche tecniche afferenti le tipologie e configurazioni degli elementi, coerenti alle previsioni del Codice della Strada, che gli esercenti potranno utilizzare, limitatamente alle strade con limite di velocità fino ai 30 km/h, in luogo delle pedane rialzate a quota marciapiede nelle occupazioni temporanee leggere in carreggiata su fasce di sosta (ex art. 7 comma 6 del Regolamento);

- **“Come presentare una domanda”**

Tale sezione finale fornisce chiarimenti in ordine

- i. alla procedura amministrativo-gestionale afferente la richiesta di occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere, posta in essere dall'Amministrazione comunale sin dall'avvio del percorso in tale contesto, ma nel presente documento illustrata in dettaglio, nella prospettiva di accompagnare gli esercenti nel processo di presentazione delle relative istanze e nella comprensione del successivo *iter*

- tecnico-amministrativo;
- ii. a cosa si intenda per progetti condivisi e alle relative modalità di presentazione delle istanze di occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere;

DATO ATTO CHE

le singole sezioni del documento “***LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE E TEMPORANEE***” sono state formulate con il contributo delle diverse Direzioni/Strutture Organizzative dell’Ente organizzativamente preposte alla gestione dei diversi ambiti tematici nelle medesime sezioni riportati (Direzione Transizione Ambientale, Direzione Mobilità e Trasporti, Direzione Quartieri e Municipi, Direzione Sicurezza Urbana, Area Sportello Unico Eventi);

tali Direzioni/Strutture Organizzative sono tenute al costante aggiornamento e revisione delle sezioni di rispettiva competenza, in coerenza con le vigenti normative di settore/disposizioni tecnico-attuative di comparto e con il mutato contesto istituzionale ed ordinamentale di riferimento;

le predette Direzioni/Strutture Organizzative dovranno prontamente comunicare alla Direzione Generale, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, gli aggiornamenti e revisioni che si rendesse necessario apportare alle diverse sezioni di cui si compone il documento “***LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE E TEMPORANEE***”, ai fini della conseguente formalizzazione ed approvazione del relativo provvedimento di adeguamento;

RITENUTO PERTANTO di procedere, in attuazione delle previsioni del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16 dicembre 2020, che richiedono provvedimenti dirigenziali attuativi, come sopra illustrate, all’approvazione del documento denominato “***LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE E TEMPORANEE***” allegato quale parte integrante del presente provvedimento (all. 1), composto in particolare dalle specifiche sezioni denominate

- “***Elementi di arredo: caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche***” contenente le specifiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi utilizzabili dagli esercenti in relazione alle occupazioni temporanee leggere, con distinzione dei medesimi rispetto alle diverse aree occupabili; tale sezione si articola nei seguenti paragrafi: “Tavoli e sedie”, “Ombrelloni e tende ombra sole”, “Elementi di delimitazione”, “Pedane e pavimentazioni autoposanti a secco”, “Complementi per il servizio”;
- “***Impianti tecnologici: caratteristiche tecniche e funzionali***” contenente le indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio relative agli impianti tecnologici e alle fonti di alimentazione (a combustione, ad irradiazione elettrica ovvero tramite sistemi di altra natura facenti uso di fonti rinnovabili) degli impianti di riscaldamento utilizzabili dagli esercenti su plateatico esterno in relazione alle occupazioni temporanee leggere; la sezione si compone dei seguenti paragrafi: “Illuminazione” e “Riscaldamento”;
- “***Linee guida per la progettazione***” contenente le specifiche tecniche e le rappresentazioni grafiche delle diverse configurazioni di occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere effettuabili su marciapiedi, isole pedonali (ex art. 6 commi 1 e 9 del Regolamento), aree verdi ed aree di sosta complanari alla carreggiata, con relative precisazioni anche in ordine ai limiti massimi di dimensionamento, al posizionamento/ conformazione delle medesime; tale sezione si articola nei seguenti paragrafi: “Marciapiedi”, “Isole pedonali”, “Carreggiata”, “Aree verdi”;
- “***Come presentare una domanda***” contenenti chiarimenti sulla procedura amministrativo-gestionale da porre in essere per richiedere occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere e sulla presentazione di progetti condivisi;

PRECISATO CHE

la gestione del processo autorizzatorio semplificato per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere, previste dal Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, avverrà interamente mediante la piattaforma Geopost;

per gli aspetti economici connessi e conseguenti al rilascio del provvedimento concessorio di occupazione di suolo pubblico, in termini di determinazione del relativo canone e di applicazione di imposte comunali, regionali o nazionali, compresi gli aspetti connessi alle relative esenzioni ed agevolazioni, si applicano le disposizioni legislative statali e regolamentari vigenti in materia;

la nuova disciplina regolamentare, approvata con la richiamata deliberazione consiliare n. 74 del 16 dicembre 2020, troverà applicazione solo per le nuove istanze concessorie presentate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento medesimo, restando salve le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate che saranno rinnovate, alle medesime condizioni del 2020, sino a gennaio 2022 termine di rinvio per le concessioni in essere della vigenza delle previsioni regolamentari che prevedono adempimenti ulteriori rispetto a quelli ad oggi disposti;

resta confermata l'assegnazione, disposta con proprio provvedimento n. 3428 del 19 maggio 2020, all'Area Sportello Unico Eventi della Direzione Generale del ruolo di punto di ingresso unico delle domande di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanee leggere, nonché di gestione del *front-office* e di adozione dell'atto autorizzatorio finale, in coerenza con le competenze già assegnate;

DETERMINA

1) di procedere, in attuazione delle previsioni del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16 dicembre 2020, che richiedono provvedimenti dirigenziali attuativi come illustrate in premessa, all'approvazione del documento denominato "**LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE E TEMPORANEE**", allegato quale parte integrante del presente provvedimento (all. 1), composto, in particolare, dalle specifiche sezioni tematiche descritte in premessa;

2) di dare atto che le diverse Direzioni/Strutture Organizzative dell'Ente, organizzativamente preposte alla gestione dei diversi ambiti tematici riportati nelle singole sezioni del documento "**LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE E TEMPORANEE**", come illustrato in premessa, dovranno prontamente comunicare alla Direzione Generale, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, gli aggiornamenti e revisioni che si rendesse necessario apportare a dette sezioni, ai fini della conseguente formalizzazione ed approvazione del provvedimento di adeguamento del documento in questione;

3) di confermare l'assegnazione, disposta con proprio provvedimento n. 3428 del 19 maggio 2020, all'Area Sportello Unico Eventi della Direzione Generale del ruolo di punto di ingresso unico delle domande di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanee leggere, nonché di gestione del *front-office* e di adozione dell'atto autorizzatorio finale, in coerenza con le competenze già assegnate;

4) di precisare che la nuova disciplina regolamentare, approvata con la richiamata deliberazione consiliare n. 74 del 16 dicembre 2020, troverà applicazione solo per le nuove istanze concessorie presentate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee

Leggere del Comune di Milano, restando salve le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate che saranno rinnovate, alle medesime condizioni del 2020, sino a gennaio 2022;

5) di prevedere che i dirigenti coinvolti nel procedimento concessorio connesso all'attuazione delle previsioni del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano collaborino con efficaci ed efficienti modalità sinergiche ed integrate, al fine di garantire la celere e proficua conduzione del processo autorizzatorio in questione;

6) di disporre la decorrenza immediata del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Christian Malangone (Dirigente Adottante)

IL DIRETTORE OPERATIVO
Carmela Francesca (Resp. di concerto)



LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE E TEMPORANEE

Linee guida progettuali e caratteristiche tecniche,
funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici

Indice

Introduzione	3
Ambiti e tipologie di intervento	4
Obiettivi e qualità dello spazio pubblico	5
Accessibilità	
Qualità urbana	
Sostenibilità ambientale	
Responsabilità e cura	
Elementi di arredo: caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche	8
Tavoli e sedie	
Ombrelloni e tende ombrosole	
Elementi di delimitazione	
Pedane e pavimentazioni autoposanti a secco	
Complementi per il servizio	
Impianti tecnologici: caratteristiche tecniche e funzionali	17
Illuminazione	
Riscaldamento	
Linee guida per la progettazione	19
Marciapiedi	
Isole pedonali	
Carreggiata	
Aree verdi	
Come presentare una domanda	36
Progetti condivisi	

Introduzione

Per consentire la ripartenza delle attività produttive e dei servizi della città dopo le difficoltà dovute alla pandemia, il Comune di Milano ha dato corso, nell'ambito degli interventi previsti dalla Strategia di adattamento Milano 2020 e sulla scorta delle previsioni del Decreto Rilancio DL n. 34 del 19 maggio 2020, all'adozione di uno specifico sistema autorizzatorio semplificato per il rilascio di concessioni di suolo pubblico temporanee, connesse all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar e ristoranti, nonché delle altre attività commerciali.

L'intervento in questione ha mirato a consentire agli esercenti l'ampliamento degli spazi di posizionamento degli arredi, così da garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessarie alla prevenzione della diffusione del COVID-19.

L'Amministrazione ha colto la sfida di questa sperimentazione attraverso una semplificazione della procedura esistente per la richiesta di dehors permanenti, con una regolamentazione facilitata e snella, con l'implementazione di una piattaforma digitale di gestione delle richieste, nonché con una fattiva collaborazione con le istituzioni pubbliche territoriali e con i privati.

I primi mesi della sperimentazione hanno consentito a oltre 2.300 esercizi di poter estendere gli spazi per lo svolgimento della loro attività, con interventi leggeri, di rapida realizzazione e ad alto impatto. Allo stesso tempo l'intervento diffuso in tutti i quartieri ha consentito ai cittadini di potersi adattare a una fase caratterizzata da una radicale modifica degli stili di vita e dell'organizzazione della città, dovuta all'esigenza del distanziamento, dei limitati spostamenti e delle precauzioni necessarie per la situazione di emergenza.

Questa è stata inoltre una importante occasione di risignificazione dello spazio pubblico, che in maniera diffusa e capillare ha restituito ai cittadini e in particolar modo ai pedoni spazi di qualità, e in molti casi di nuova socialità.

La ricca collaborazione su tutti i livelli con i commercianti ha consentito in alcuni contesti di trasformare spazi prima inutilizzati, di rendere più sicuri luoghi prima non presidiati, di reinterpretare interi quartieri nell'ottica di rafforzare la prossimità.

Il successo di queste azioni condivise ha determinato la volontà di proseguire con una prima stabilizzazione delle sperimentazioni attuate attraverso un nuovo Regolamento che disciplina il processo semplificato per il rilascio di autorizzazioni con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili.

La nuova disciplina, approvata il 16 dicembre 2020 con delibera n. 74, ha validità per tutto l'anno 2021 e prosegue la sperimentazione con alcune modifiche e integrazioni con l'obiettivo di contemperare il soddisfacimento degli interessi dei pedoni e della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, nell'ottica di una progressiva ripresa delle attività nelle prossime fasi dell'emergenza sanitaria, oltre che nella prospettiva della futura promozione di iniziative per la stabilizzazione delle occupazioni temporanee leggere.

Il presente documento accompagna il [Regolamento](#), con l'obiettivo di integrarne i contenuti con prescrizioni, indicazioni e suggerimenti utili a individuare la migliore soluzione progettuale per le occupazioni di suolo pubblico con strutture leggere e prontamente rimovibili.

Ambiti e tipologie di intervento

Il Regolamento norma le procedure autorizzatorie per le occupazioni che interessano esclusivamente il suolo pubblico e le aree private di interesse pubblico, ovvero sulle quali insiste una servitù di passaggio, con durata inferiore all'anno e caratterizzate dall'inserimento di strutture leggere prontamente rimovibili.

La procedura si differenzia da quella già esistente per le occupazioni di lunga durata innanzitutto in termini temporali: oggetto della procedura precedentemente esistente sono le occupazioni con durata superiore a un anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

Il secondo elemento necessario per l'applicazione alla nuova disciplina è l'adozione di strutture leggere e prontamente rimovibili, ai sensi delle previsioni del Regolamento: è possibile prevedere, a titolo esemplificativo, tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombrosole, fioriere ed elementi di delimitazione, pedane, pavimentazioni autoposanti a secco, tappeti e zerbini, e oggetti per il completamento dell'arredo del locale (impianti di illuminazione e riscaldamento, arredi utili al servizio).


Le caratteristiche degli elementi elencati, in particolare le strutture a protezione perimetrale e di copertura, non consentono la realizzazione di una struttura completamente chiusa, per la quale non può essere assicurata la pronta amovibilità e per cui sono opportuni approfondimenti in termini di sicurezza e stabilità strutturale: nel caso in cui si voglia realizzare una struttura chiusa con ingresso sarà necessario seguire la procedura di occupazione di lunga durata.

Sono infine definite limitazioni rispetto all'adozione e uso di pedane ed elementi di delimitazione continua, ad eccezione delle occupazioni in carreggiata in cui trattasi di elementi funzionali alla sicurezza stradale.

Le pedane non possono essere posizionate su marciapiedi e aree pedonali, fatte salve le situazioni in cui abbiano funzione di superamento delle barriere architettoniche esistenti.

Su marciapiedi, aree pedonali e aree verdi non sono consentite delimitazioni continue con barriere e paraventi, ad eccezione del periodo invernale in cui possono essere adottate soluzioni di protezione dal freddo e dal vento.

Qualora si volessero adottare soluzioni diverse da quelle previste, sarà necessario seguire la procedura di occupazione di lunga durata.



Obiettivi e qualità dello spazio pubblico

Lo spazio pubblico gioca un ruolo fondamentale all'interno della città contemporanea poiché può contribuire notevolmente a migliorare il benessere e la qualità di vita dei suoi abitanti. Si illustrano alcuni criteri generali nella sua progettazione, ancorché temporanea, valorizzando e non penalizzando la qualità e l'uso collettivo degli spazi.

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di potersi muovere negli spazi, di raggiungere ed accedere agevolmente negli ingressi e di fruirne tutte le attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. È dunque necessario garantire nelle immediate vicinanze dell'intervento sempre almeno un percorso accessibile in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione anche alle utenze deboli, con particolare attenzione ai contesti nei quali sono presenti fermate del trasporto pubblico, ingressi, monumenti o altre aree per la collettività. È inoltre opportuno valutare l'inserimento dell'intervento all'interno del contesto urbano di modo da non obbligare il pedone a eventuali deviazioni e allungamenti dei percorsi, valutando i flussi esistenti e non ingombrando le linee di desiderio pedonali dell'area, a vantaggio anche dei fruitori del plateatico per garantire sicurezza, comfort e protezione dal rumore e dal movimento. L'accessibilità deve essere quindi intesa come l'insieme delle caratteristiche distributive, dimensionali e gestionali per una fruizione agevole e sicura degli spazi e delle attrezzature della città per tutte le categorie di utenti, ma anche a garanzia di una più ampia libertà d'uso dello spazio pubblico, non riducendo la possibilità di ospitare ulteriori funzioni.

Qualità urbana

La stagionalità delle occupazioni leggere e temporanee deve essere correttamente intesa sotto il profilo tecnico-progettuale: non sono in alcun modo prescindibili gli obiettivi della migliore funzionalità, qualità e sicurezza delle occupazioni. La qualità della progettazione di questi spazi è fondamentale da una parte per rendere fruibili nel massimo comfort le aree dedicate all'attività di somministrazione di cibo e bevande, dall'altra essi rientrano però in un più complesso sistema di funzioni relazionandosi con il paesaggio urbano. È dunque necessario che le occupazioni dialoghino con il contesto rispettandone o altresì migliorandone la qualità, inserendosi con il minimo impatto funzionale e visivo, secondo criteri di coerenza e omogeneità, oltre che di flessibilità e modularità. L'intervento può dunque essere una importante opportunità di riqualificazione e miglioramento ambientale, portando all'attenzione la qualità urbana: ad esempio ampliando le superfici ad uso pedonale, potenziando il patrimonio verde con vasi e fioriere, moltiplicando le funzionalità sociali e di incontro dello spazio pubblico, migliorandone la percezione della sicurezza grazie all'illuminazione e al presidio, dotandosi di componenti di arredo che valorizzino la fruibilità e l'estetica della città. Non secondari nella progettazione dell'intervento sono infine gli aspetti strutturali, le relative caratteristiche prestazionali, la valutazione dei rischi in casi di emergenza e il rispetto di tutte le normative legate ai requisiti tecnici che garantiscono la sicurezza degli elementi adottati, la sicurezza degli avventori e la sicurezza del personale che opera. Particolare attenzione andrà prestata agli aspetti legati alla sicurezza stradale, al rispetto del Codice della Strada e Regolamento di Attuazione, per le occupazioni che occupano la fascia di sosta in carreggiata.

Sostenibilità ambientale

È incoraggiata la progettazione di spazi che adottino scelte costruttive ed elementi d'arredo in considerazione dell'impatto sull'ambiente e del ciclo di vita degli oggetti, con particolare riferimento al rispetto dei criteri minimi ambientali.



Materiali di qualità

Scegliere preferibilmente materiali biodegradabili, riciclabili e atossici. Sia la loro lavorazione attraverso il processo produttivo sia la successiva distribuzione devono essere rispettose delle direttive europee sul design sostenibile (Direttiva 2009/125/CE), che ne definiscono anche l'efficienza energetica ottenuta tramite la riduzione del consumo in fase produttiva, oltre alla valutazione del ciclo di vita del prodotto, definendo un "profilo ecologico" che consente di certificarne la qualità.



Materiali riciclati e rigenerati

Scegliere materiali riciclati e rigenerati per ridurre i costi di costruzione ed entrare in un principio di economia circolare. I prodotti riciclati per essere considerati tali devono avere delle certificazioni che attestino la quantità e la qualità di riciclato e che ne verifichino la tracciabilità durante il ciclo produttivo.



Materiali a bassa emissività

Scegliere le vernici, colle e altri materiali che emettono zero o bassi livelli di composti organici volatili (COV) per aiutare a migliorare la qualità dell'aria e la salute delle persone.



Materiali di provenienza locale

Optare per l'approvvigionamento locale dei materiali e degli elementi di arredo non solo per supportare l'economia locale ma anche per ridurre l'impatto della struttura finale in termini di costi di trasporto e di *carbon footprint*.



Materiali di facile manutenzione

Avere una strategia per rimuovere i graffiti e sostituire o riparare le caratteristiche del parklet danneggiate come le piante, ringhiere o altri elementi, considerando che alcuni materiali possono costare di più inizialmente, ma consentono di avere elementi più di lunga durata e che sono di più facile manutenzione e pulizia.



Uso del verde

L'incremento di vegetazione nello spazio pubblico può supportare il miglioramento del benessere dei suoi utenti in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, di miglioramento del micro-clima urbano, ad esempio attraverso la mitigazione dell'effetto isola di calore, ma anche più in generale di vivibilità ed estetica dei luoghi.

Responsabilità e cura

L'inserimento di occupazioni leggere e temporanee è un'opportunità per tutti di valorizzazione dello spazio urbano: in quest'ottica è molto importante coglierne la responsabilità, adottando un'azione condivisa di cura da parte dei concessionari e dell'Amministrazione. Il Regolamento definisce dunque in dettaglio la tutela dell'ambiente, della quiete pubblica e del decoro urbano.

Il concessionario dovrà garantire la pulizia, l'igiene, la manutenzione dell'area concessa nonché degli spazi adiacenti ad essa.

I concessionari restano responsabili della cura e manutenzione dello spazio dato in concessione rispondendo in ordine a danni nei confronti di cose o persone derivanti dall'utilizzo improprio dello spazio in concessione, nonché del mantenimento della perfetta integrità della vegetazione sita in corrispondenza o in adiacenza dell'area concessa. Essi si impegnano inoltre ad adottare misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata.

L'attività di pulizia ed igiene deve essere condotta con riguardo a tutti gli spazi in concessione e ai luoghi contigui o vicini agli esercizi, con lo scopo di sperimentare una dimensione di responsabilità e cura condivisa dello spazio pubblico.

In questo senso sono incoraggiate inoltre azioni di sensibilizzazione nei confronti della cura dello spazio pubblico, della pulizia nonché della sostenibilità ambientale, ad esempio promuovendo un servizio *plastic free* nel proprio esercizio, attuazione di sistemi di vuoto a rendere, raccolta differenziata e ogni altra azione virtuosa e responsabile che miri alla creazione di un ecosistema urbano sostenibile.

Elementi di arredo: caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche

Tutti gli arredi adottati devono avere carattere temporaneo e devono essere smontabili e prontamente amovibili.

Gli arredi previsti devono avere caratteristiche tecniche tali da consentirne al tempo stesso


- la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di stabilità al suolo per mezzo di opportuni fissaggi, che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone
- il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario/venga richiesto dall'Amministrazione, ad esempio per manutenzioni ordinarie e straordinarie delle aree oggetto di occupazione.

È comunque sempre preferibile adottare arredi stabili e sicuri, oltre che di materiale e fattura di qualità: la temporaneità delle occupazioni non può in alcun modo giustificare precarietà in termini di sicurezza e durevolezza degli elementi prescelti.


Tavoli e sedie

La disposizione di questi arredi dovrà essere ordinata in funzione delle caratteristiche dimensionali e strutturali del plateatico, tale da determinare percorsi diretti e lineari: dovranno essere disposti in modo semplice e ordinato sui marciapiedi, sulle strade o sulle piazze così da non provocare in alcun modo l'interruzione dei percorsi pedonali.

Per motivi di sicurezza è preferibile l'uso di sedie coordinate tra loro con seduta singola, e l'uso di tavolini a pianta semplice circolare o quadrata, di dimensioni contenute da 2 a 4 persone. La modularità dei tavoli consente infatti una maggiore flessibilità nella gestione degli spazi a disposizione, garantendo delle vie di fuga in caso di necessità.



Esempi di tavoli da 2 a 4 persone in diverse forme e modelli



Esempi di sedute singole in diverse forme e modelli

La scelta delle forme, dei colori e dei materiali deve essere orientata ad avere il minimo impatto estetico sul contesto urbano, preferendo un design lineare.

A titolo esemplificativo sono consigliati i materiali:

- legno naturale o laccato
- metalli naturali (alluminio, acciaio inox) e verniciati
- materiali misti (struttura in metallo o legno, seduta e schienale in tessuto o in traverse di legno)
- fibre intrecciate

- polipropilene stampato, rinforzato con fibra di vetro con o senza eventuale struttura in acciaio. Tavoli e sedie dovranno inoltre garantire la minimizzazione dei rumori in fase di allestimento/disallestimento delle occupazioni.



Materiali di riferimento per tavoli e sedie

Eventuali tessuti per imbottiture e tovaglie dovranno essere preferibilmente in tinta unita neutra (dal marrone al beige, avorio, bianco, dal grigio scuro al grigio chiaro), in accostamento cromatico con gli altri elementi, e mantenuti sempre in buono stato.




Palette colori di riferimento

Ombrelloni e tende ombraole


Le coperture svolgono funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e le loro caratteristiche devono essere valutate caso per caso a seconda delle necessità e del contesto in cui vengono posizionate.

Le coperture autorizzate dal Regolamento sono limitate a quelle prontamente amovibili con copertura a teli: ombrelloni e tende ombraole. Per ombrelloni si intendono quelle strutture con copertura a teli provviste di singolo appoggio al suolo. Gli ombrelloni dovranno avere copertura di forma quadrata o rettangolare in tessuto e struttura di altezza massima pari a 2,50 metri, e non dovranno sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione autorizzata.



Tipologie comuni di ombrellone a palo centrale (A) e a braccio laterale (B)

Per tende ombraole si intendono tutte quelle strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo, con riferimento a manufatti caratterizzati da un design lineare, per ridurre al minimo l'impatto visivo, con copertura non rigida a telo teso e non a botte e altezza massima 2,50 metri. Nel caso di occupazioni in carreggiata, si raccomanda che la copertura non abbia porzioni sporgenti rispetto al perimetro dell'area concessa (rientrante di 50 cm rispetto alla linea marginale della corsia di transito), in quanto potrebbe essere di intralcio al transito dei mezzi.



Esempio di tenda ombraole

Sono infine escluse tutte quelle strutture stabili con coperture rigide o semirigide, che richiedono un tempo più lungo per essere messe in opera e/o smontate.

Il posizionamento di questi elementi non deve prevedere alcuna manomissione del suolo. Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo o intralcio alle persone. Tutti i sistemi di zavorraggio devono altresì rientrare all'interno dell'area oggetto di occupazione e nel caso possano costituire intralcio devono essere opportunamente protetti e/o segnalati.

Ombrelloni e tende ombraole devono inoltre rispettare specifiche condizioni di sicurezza non impedendo in alcun modo la visibilità del traffico veicolare; in particolare, in prossimità di incroci semaforizzati e/o in presenza di segnaletica stradale verticale, tali strutture non dovranno ostruire una perfetta visione delle lanterne semaforiche e dei cartelli.

Si raccomanda un corretto dimensionamento degli elementi, in particolar modo nel caso di occupazioni in adiacenza agli edifici, rispettando le finestrate esistenti e non costituendo ostacolo visivo, o in presenza di alberature, che andranno tutelate evitando che le strutture ostacolino lo sviluppo delle fronde.

La struttura può essere in legno o metallo preferibilmente di colore naturale o verniciato grigio RAL 7022.

Il rivestimento è generalmente preferito con tessuti impermeabili o semi impermeabili (tessuti naturali impermeabilizzati, acrilici, pvc, a seconda delle esigenze). In presenza di irradiator di calore, tende e ombrelloni dovranno essere costituiti da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Per le coperture devono essere usati tessuti i cui colori, esclusivamente in tinta unita e preferibilmente, per un corretto inserimento nel contesto urbano, con tonalità preferibilmente neutre che risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le tonalità di fondo della zona, nel rispetto delle norme stabilite dal vigente Regolamento edilizio o da eventuali Piani d'ambito specifici. Il colore indicato per i tessuti è la tinta unita di colore avorio-ecrù RAL 1014.

Nel caso di ombrelloni disposti in serie, è consentito inserire un collegamento tra gli stessi, costituito da materiale impermeabile o simile, avente la funzione di raccolta delle acque piovane.



Palette colori di riferimento


Elementi di delimitazione

A delimitazione delle aree occupate possono essere adottati e posizionati elementi quali fioriere, parapetti e paraventi, con limitazioni in base alla tipologia di area su cui insiste l'occupazione. Su marciapiedi, isole pedonali e aree verdi, al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici e la regolarità dei flussi pedonali in tali aree, non è consentita la delimitazione continua degli spazi occupati, mediante l'apposizione di cordoni, paraventi o altri elementi di arredo senza interruzioni.


È possibile invece adottare soluzioni discontinue con vasi e fioriere per meglio identificare l'area occupata. Sarà inoltre possibile valutare da parte delle competenti strutture organizzative dell'Ente, il posizionamento di barriere paravento continue nel solo periodo invernale dal 31 ottobre al 30 aprile, nell'ottica di consentire, per le occupazioni su spazi pedonali, una mitigazione delle condizioni climatiche proteggendo dal freddo e dagli agenti atmosferici.

Occupazioni su marciapiede, isola pedonale e area verde

SI



NO




Nel caso di occupazioni in carreggiata nella fascia di sosta, gli elementi perimetrali svolgono il ruolo centrale di protezione dell'occupazione dall'urto accidentale dei veicoli, e devono essere presenti su tutti i lati rivolti alla carreggiata stradale. La loro adozione consente inoltre di ridurre l'impatto dei

fenomeni di inquinamento atmosferico provenienti dalla strada.


Per le occupazioni in strade classificate come locali, con limite di velocità superiore a 30 km/h, è necessario adottare idonea struttura di delimitazione continua, che costituisca una separazione fisica tra lo spazio adibito a permanenza di persone e la corsia di marcia.

Per le occupazioni in strade con limite di velocità inferiore o uguale a 15 km/h, oppure con limite di velocità fino a 30 Km/h ma che abbiano corsia a senso unico di dimensione pari o inferiore a 3,50 m, o con la presenza di elementi di calmierazione della velocità (come ad esempio dossi rallentatori o chicane), è possibile adottare analoghi sistemi di delimitazione anche discontinua, garantendo in ogni caso l'adozione di elementi atti al contenimento di urti accidentali, con particolare attenzione a rendere protetti e ben visibili gli angoli dell'occupazione. Essi non devono in ogni caso ostacolare la visibilità della strada o avere elementi sporgenti verso la carreggiata, devono essere coerenti alle previsioni del Codice della Strada e avere caratteristiche di opportuna resistenza.

Occupazioni in carreggiata in fascia di sosta, su strade con limite di velocità sotto i 30 km/h



Occupazioni in carreggiata in fascia di sosta, su strade con limite di velocità fra i 30 e i 50 km/h classificate come "locali"




Gli elementi adottati dovranno essere descritti e rappresentati nella planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione per consentirne una valutazione di idoneità.

Fioriere


L'inserimento di fioriere è favorito per la qualità del comfort ambientale ed estetica che deriva dall'incremento del verde urbano nelle immediate vicinanze del plateatico, oltre che per la sua funzione di delimitazione dell'area occupata, ed è consentito il posizionamento su tutte le tipologie di aree. Per consentire una maggiore trasparenza e permeabilità anche con l'uso di fioriere, esse potranno essere posate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero, con particolare riferimento agli ambiti su marciapiede e isole pedonali.

Le caratteristiche estetiche degli elementi adottati sono a discrezione del progettista. Come indicazione generale per funzionalità e omogeneità estetica è consigliato l'uso di fioriere dal design lineare con struttura di acciaio, involucro in lamiera di alluminio e finitura acrilica grigio RAL 7022, in due dimensioni di tipo rettangolare:

- più bassa e lunga, con larghezza 50 cm, nelle dimensioni 170 x 50 x H 50; 150 x 50 x H 70;



- più alta, larghezza 30-40 cm, altezza 75 cm, lunghezza variabile 70-100 cm.



In particolare consentito l'utilizzo di fioriere basse (H 50 cm) per la perimetrazione delle occupazioni in fascia di sosta lungo strade aventi limite di velocità fino a 30 km/h. Nelle strade locali, con velocità

superiori a 30 Km/h è necessario l'utilizzo di fioriere di altezza 75 cm.

Nelle stesse strade, per efficacemente mitigare l'inquinamento di prossimità derivante dal passaggio delle auto, è consigliabile adottare delle essenze arbustive di 1,50 m (compreso il vaso).

È suggerita in generale la messa a dimora di piante che supportino il comfort e il benessere degli utenti, con caratteristiche ombreggianti, ornamentali, ma che allo stesso tempo siano adatte al clima resistendo alle diverse temperature e in considerazione dell'esposizione alla luce solare e al vento. Riportiamo alcune specie particolarmente adatte e resistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo.



Lauro




Pittosforo



Aucuba



Viburno




Ilex Aquifolium



Lonicera

Infine si riporta di seguito un elenco non esaustivo di alcune specie non consigliate in relazione agli effetti negativi sui livelli di inquinamento atmosferico, in quanto impattano negativamente sui livelli di alcuni inquinanti quali l'ozono: *Callistemon citrinus*, *Myrtus communis*, *Cytisus spp.*, *Prunus spinosa*, *Cistus ladanifer*.

Parapetti e barriere paravento




Tipologie di parapetti e barriere paravento

L'inserimento di parapetti è consentito esclusivamente nelle occupazioni delle fasce di sosta in carreggiata. Le barriere paravento possono essere adottate anche su marciapiedi e isole pedonali nel solo periodo invernale in quanto possono esercitare una funzione di mitigazione dal freddo.

Sono preferibili barriere completamente trasparenti, per garantire sicurezza e massima permeabilità visiva dello spazio.

Gli elementi devono avere altezza massima di 1,80 metri e comunque mantenere un'apertura di minimo 60 cm dalla copertura per garantire una corretta aerazione dell'occupazione. Recinzioni e paraventi devono inoltre in ogni caso garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano, dunque essere aperti o trasparenti, o al più opachi fino a un'altezza massima di 1 metro dal piano di calpestio, come ad esempio nel caso di uso di fioriere.



Parapetti e paravento devono essere fissati alle pedane (ove autorizzate), o al suolo unicamente mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati.

Le stesse dovranno essere di materiale trasparente con caratteristiche antirottura (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente, vetro infrangibile o simili) e facilmente asportabili.

La finitura consigliata per barriere e paraventi è il grigio RAL 7022.

Pedane e pavimentazioni autoposanti a secco




Possono essere adottate pedane e altre pavimentazioni o tappeti a seconda dell'ambito sul quale insiste l'occupazione, con il requisito di essere facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo, con o senza sopraelevazione, senza alcuna manomissione del suolo pubblico.

Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili, adottabili nelle sole situazioni in cui sia necessario superare dislivelli esistenti, eliminando dunque eventuali barriere architettoniche che impediscono la completa fruibilità dell'area da tutti gli utenti.

Nel Regolamento è vietato il posizionamento sui marciapiedi e su isole pedonali di strutture con pedane, con l'intento di garantire continuità e dialogo fra tutti gli spazi pedonali senza ostacoli di sorta, tenuto conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da parte dei portatori di disabilità, nonché considerata la non immediata amovibilità di tali strutture.

È invece possibile collocare pavimenti autoposanti a secco o analoghe strutture modulari prontamente smontabili, ovvero rampe accessibili, solo ove ciò consenta di eliminare dislivelli esistenti con superamento di barriere architettoniche a vantaggio della regolarità e sicurezza dei flussi pedonali: il sistema è applicabile in carreggiata nel caso di occupazione della fascia di sosta in presenza di marciapiede rialzato, o per occupazioni in aree verdi con manto erboso, a tutela dello stesso.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere l'altezza necessaria a raggiungere il medesimo livello del piano di calpestio ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Eventuali altri scivoli di raccordo dovranno in ogni caso essere realizzati all'interno dell'area occupata.




Progettazione di dettaglio della pedana con attenzione alle barriere architettoniche e al deflusso delle acque meteoriche

Con particolare riferimento alle occupazioni in carreggiata, il posizionamento delle pedane deve garantire il deflusso delle acque meteoriche verso i sistemi di raccolta delle acque.


Sarà inoltre necessario garantire la totale accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sotto-servizio da parte del personale addetto in caso di necessità in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità, e non dovrà costituire intralcio al regolare deflusso delle acque.

Nel caso delle aree verdi, sono adottabili soluzioni con pedane sopraelevate necessariamente permeabili a tutela del manto erboso. In presenza di alberature gli elementi modulari della pedana dovranno essere opportunamente distanziati fra loro al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.

Sono altresì adottabili pavimentazioni a raso realizzate con uno strato di ghiaia posato a secco su letto di sabbia, in presenza di aree sterrate senza manto erboso. È comunque sempre necessario garantire la permeabilità del suolo, ed è vietata la costipazione di radici affioranti.



Pedana modulare rialzata



Pavimentazione a raso con sabbia e ghiaia

Complementi per il servizio

Sono inoltre ricompresi tra le strutture leggere prontamente rimovibili oggetti per il comfort ambientale e per il completamento dell'arredo del locale, quali mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggii portamenù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata. Tali arredi devono essere necessariamente posizionati all'interno dell'area in concessione e dovranno essere rimossi a cura dell'esercente a chiusura giornaliera dell'attività.

Impianti tecnologici: caratteristiche tecniche e funzionali

A completamento dell'arredo del locale e a garanzia del comfort ambientale può essere necessario posizionare impianti di illuminazione e riscaldamento.

Anch'essi come gli altri elementi devono essere valutati attentamente e ben progettati in relazione allo spazio da occupare e al contesto secondo le indicazioni del Regolamento.

I concessionari dovranno infatti attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste obbligatorie connesse certificazioni comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.

Illuminazione

La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e con la cartellonistica stradale e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo, sia della struttura che dell'ambiente urbano circostante.

Si invita a valutare l'opportunità di adottare apparecchi a basso consumo energetico ed alta efficienza, e che non comportino inquinamento luminoso non necessario.

L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente.

Riscaldamento

Con riguardo alla posa ed utilizzo di impianti di riscaldamento, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste obbligatorie connesse certificazioni comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.

Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradatori di calore elettrici a infrarossi o alimentati da combustibile gassoso. Per questi ultimi si invita ad osservare tutte le indicazioni per l'installazione e l'uso in sicurezza.

L'Amministrazione può individuare un elenco di ambiti urbani dove l'utilizzo di irradatori di calore alimentati da combustibile gassoso non è consentito, in relazione alle criticità ambientali locali.

Idoneità dei luoghi di installazione degli apparecchi a combustibile gassoso

Gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE di conformità e devono essere installati ed utilizzati secondo le istruzioni di prodotto fornite dal fabbricante.

L'installazione, vietata negli ambienti chiusi, è consentita in aree all'aperto in spazi ampiamente ventilati con almeno un lato completamente privo di parete o comunque assicurando una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali.

È vietata l'installazione in spazi interrati o a livello più basso del suolo.

Non è consentito installare apparecchi non integri.

Le avvertenze relative a restrizioni e/o divieti devono essere riportate in modo durevole e rese visibili. In ogni caso l'apparecchio deve recare la seguente avvertenza, direttamente sul suo involucro o su una placca ben visibile all'utente: "L'uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è vietato".

Per ciascun esercizio possono essere utilizzate più bombole per una capacità complessiva non maggiore a 70 kg di GPL.

Gli apparecchi dovranno essere posizionati nel rispetto delle prescrizioni d'uso fornite dal fabbricante.

Inoltre, devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) Qualora sistemato sui marciapiedi l'apparecchio deve essere installato a una distanza adeguata dall'ingresso di negozi, abitazioni, locali comuni nonché da fermate di autobus, distributori di carburante e depositi di materiali combustibili;
- b) L'apparecchio deve essere ben stabile al suolo in maniera tale da evitare il rischio di spostamento/ribaltamento a seguito di urti accidentali e/o in conseguenza di altre condizioni (es. forti colpi di vento).

Possano essere adottati accorgimenti per evitare il rischio di spostamento/ribaltamento senza manomettere il suolo pubblico (es. zavorramento), ma essi devono essere previsti nel libretto di istruzioni del fabbricante a corredo dell'apparecchio.

- c) L'apparecchio non deve essere posizionato lungo i percorsi destinati al normale transito delle persone e non può essere collocato lungo i percorsi di esodo;
- d) I luoghi dove gli apparecchi vengono utilizzati devono essere dotati di un adeguato numero di estintori di tipo approvato.

Tali prescrizioni, sintetizzate in apposita procedura, dovranno essere notificate al personale preposto alla gestione delle apparecchiature e tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

È vietata l'installazione a distanza minore di 2 m da caditoie non sifonate e griglie di aerazione. Qualora gli irradiatori di calore fossero collocati sotto tende solari o ombrosole, le stesse dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Per ogni ulteriore indicazione riguardo la gestione e lo stoccaggio dei funghi radianti è possibile fare riferimento alle specifiche [linee guida](#).


Linee guida per la progettazione

Le occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere disciplinate dal Regolamento possono essere effettuate su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde e in carreggiata nei termini e nei limiti previsti.

La richiesta di occupazione dovrà osservare dei principi generali da applicare in ogni situazione e contesto:

- deve essere garantito il rispetto della pedonalità, la necessità di mobilità e lo spostamento di persone con disabilità, che pertanto non deve essere ostacolata con nuove barriere architettoniche e impedimenti procurati dalle strutture proposte;
- deve essere garantito il regolare transito dei mezzi di sicurezza e soccorso e l'accesso a passi carrai ed ingressi privati;
- deve essere garantita la tutela dello spazio antistante gli esercizi commerciali immediatamente confinanti, fatto salvo il nulla osta della proprietà dichiarato in fase di presentazione della richiesta di occupazione.

Le occupazioni dovranno sempre essere effettuate assicurando, nella relativa localizzazione, una superficie libera larga almeno 2 metri tale da garantire il flusso pedonale in sicurezza, riparametrando tale estensione rispetto alla presenza dei diversi e possibili elementi di viabilità e di ingombro presenti in adiacenza al sedime individuato per l'occupazione (passi carrai, ingressi pedonali, pali della luce, dissuasori, scivoli disabili, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, armadietti di servizi a rete...).



1. Paletti dissuasori 2. Pali luce e segnaletica verticale
3. scivoli pedonali 4. attraversamenti pedonali
5. aree sterrate 6. passi carrai

L'occupazione dovrà rispettare i franchi minimi di salvaguardia di 2 metri dalla proprietà confinante (passi carrai, ingresso pedonale, etc.), non dovrà in alcun modo intralciare l'accesso pedonale o carrabile dei condomini allo stabile e dovrà garantire in ogni momento il regolare e sicuro ingresso e movimento ai mezzi autorizzati.


Dovrà inoltre essere sempre garantito il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso, il rispetto di tutte le misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la totale accessibilità alle strutture temporanee poste anche a persone con problemi di disabilità motoria.

Marciapiedi

La superficie da considerare per l'occupazione è pari alla distanza tra il cordolo del marciapiede e l'edificio prospiciente.



Nella realizzazione dell'occupazione su marciapiede deve in ogni caso restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a 2 metri, tenendo in considerazione ogni elemento che ostacoli il passaggio (passi carrai, cordoli marciapiedi, ingressi pedonali, pali della luce, dissuasori, scivoli disabili, bordo aiuole, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, armadietti di servizi a rete...).

Se sono presenti dissuasori di sosta, pali o altri elementi che ostacolano il passaggio pedonale, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dai suddetti manufatti e non dal cordolo del marciapiede; in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque recintate, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dal limite di delimitazione di tale area; le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla superficie di marciapiede considerabile ai fini della relativa occupazione. In presenza di superfici adibite a marciapiedi con larghezza superiore a 4 metri, ferma restando l'applicazione del limite minimo di 2 metri per il passaggio, la porzione di suolo occupabile è limitata al 50% della larghezza del marciapiede, fatte salve eventuali specifiche deroghe assentite dall'Amministrazione.



che verso il filo del marciapiede, mantenendo dal cordolo di questo una distanza minima di 50 cm, ad eccezione dei casi in cui l'occupazione sia posizionata a scavalco tra marciapiede e fascia di sosta, con pedana in carreggiata che garantisca la continuità del piano di calpestio; in presenza di piste ciclabili o sosta l'occupazione deve distanziarsi dalle stesse di almeno 0,70 m per garantire la sicurezza e la discesa dal mezzo.


L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dagli stessi, né occultare la segnaletica stradale presente.




In corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

In coerenza con le previsioni del codice della strada, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi e i due lati (formati dai cordoli stessi), di


lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione tra i due lati precedentemente individuati.




L'occupazione dovrà inoltre rispettare i franchi minimi di salvaguardia di 2 metri dalla proprietà confinante (passi carrai, ingresso pedonale, etc.) e non dovrà in alcun modo intralciare l'accesso pedonale o carrabile dei condomini allo stabile e dovrà garantire in ogni momento il regolare e sicuro ingresso e movimento ai mezzi tecnici e/o di soccorso in caso di necessità.




In presenza di occupazioni non in aderenza all'edificio con estensione superiore a 15 metri, l'occupazione dovrà essere interrotta da uno spazio di passaggio di almeno 2 metri a tutela degli utenti dell'area.



Al fine di tutelare la funzione pubblica degli elementi di arredo urbano (panchine, tavoli, tavoli da ping pong, basamenti statue, fontane e ogni altro elemento assimilabile alla categoria), ne è in ogni caso vietata l'occupazione, così da assicurare l'accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza, fermo restando quanto previsto in ordine alle distanze minime da questi elementi. Con riguardo alle occupazioni in prossimità di elementi di arredo urbano, le stesse dovranno essere collocate mantenendo una distanza da detti elementi di almeno 3 metri al fine di tutelarne la funzione pubblica e garantirne la totale fruibilità.




In presenza di alberature su marciapiede è necessario lasciare uno spazio libero attorno alle alberature di raggio 2 metri.



Possono essere consentite al singolo concessionario occupazioni anche contrapposte, qualora la configurazione del marciapiede lo richieda, purché l'ampiezza complessiva delle superfici occupate non superi la metà dell'estensione in larghezza del marciapiede e sia garantito fra le due aree

contrapposte uno spazio libero per il flusso pedonale di almeno 2 metri.




Casi particolari: occupazione su marciapiede contrapposto

È consentito localizzare occupazioni temporanee leggere su marciapiedi contrapposti all'esercizio del concessionario istante, con conseguente necessità di attraversamento della carreggiata per la prestazione del relativo servizio, solo su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali, ove sia presente un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'occupazione o dell'esercizio ovvero sia posto ad una distanza comunque non inferiore a 10 metri dai medesimi ed ove la distanza pedonale tra la sede dell'esercizio e quella dell'occupazione temporanea leggera non sia superiore a 30 metri.

È consigliabile compiere questa scelta progettuale ove manchino le dimensioni necessarie per l'occupazione in fregio all'esercizio o comunque nel marciapiede antistante.

Rimane inteso che è necessario acquisire il nulla osta da parte di eventuali esercizi presenti in adiacenza al marciapiede di cui si richiede l'occupazione.




Casi particolari: occupazione su marciapiedi porticati

Qualora l'occupazione sia localizzata su marciapiedi porticati, la stessa potrà essere realizzata:

- internamente al porticato, sia in fregio agli edifici sia in adiacenza alle colonne, fino ad un massimo della metà della relativa larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili ed il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale di almeno 2 metri;
- sul marciapiede esterno al porticato, purché sia lasciato libero lo spazio di almeno 2 metri necessario per il transito pedonale.

Per garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna del marciapiede sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali ed in presenza di occupazioni con estensione superiore ai 15 metri, le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno 1,5 metri in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.


Nei percorsi con porticati inoltre non sono ammesse soluzioni che prevedono coperture, nonché delimitazioni continue dell'area occupata, fatta eccezione per eventuali elementi paravento utilizzabili nel solo periodo da ottobre ad aprile.




Casi particolari: occupazione in presenza di fermate del TPL

Qualora la superficie che si intende occupare sia localizzata in prossimità di fermate dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, l'occupazione potrà essere autorizzata alle seguenti condizioni:

- se trattasi di fermate di autobus, filobus o veicoli circolanti su rotaia, purché non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri e sia comunque preservato un corridoio pedonale, di ampiezza di almeno 3 metri dal cordolo del marciapiede, lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art.158 del Codice della Strada (15 metri dal cartello segnalatore);



- se trattasi delle stazioni di accesso alle fermate della metropolitana e dei sottopassaggi pedonali, se la superficie che s'intende occupare è localizzata sulla direttrice dei relativi corridoi d'uscita dovrà essere rispettata una distanza di almeno 10 metri misurati dal primo gradino delle scale di accesso, nonché rispettato uno spazio laterale di almeno 2 metri.




Isole pedonali

Le isole pedonali sono definite dal CdS come aree all'interno delle quali viene vietata la circolazione dei mezzi, sia pubblici che privati. L'accesso è generalmente riservato salvo diversa indicazione ai soli pedoni, biciclette, mezzi di soccorso o altri mezzi autorizzati.

È dunque possibile richiedere occupazioni di suolo localizzate in isole pedonali, in quanto per caratteristiche viabilistiche sono assimilabili alle occupazioni su marciapiede, e dunque soggette a tutte le prescrizioni descritte nel paragrafo precedente.

È opportuno però integrare queste ultime con alcuni accorgimenti dovuti alla connotazione funzionale delle isole pedonali, con particolare riferimento alle piazze e alle vie pedonali urbane, per le quali, oltre a dover essere applicate tutte le traslazioni necessarie a garantire uno spazio minimo di almeno 2 metri per il transito pedonale, sarà opportuno valutare altri elementi per dimensionare l'occupazione in maniera appropriata rispetto al contesto.

Come indirizzo generale nelle isole pedonali la porzione di suolo occupabile è misurata in profondità fino a un massimo di 5 metri, compatibilmente gli spazi pedonali a disposizione e in considerazione dei vincoli e criteri di localizzazione delle occupazioni, qui di seguito elencati.



Presenza dei flussi pedonali e ciclabili

Nella localizzazione dell'occupazione è opportuno considerare tutti i flussi pedonali e ciclabili che attraversano l'area pedonale, allo scopo di non ostacolare il passaggio a beneficio degli utenti dello spazio pubblico nonché dei fruitori dell'occupazione stessa.

Nelle isole pedonali è infatti di norma garantito, nel dimensionamento e localizzazione dell'occupazione, un percorso perimetrale per il transito dei pedoni di almeno 2 metri su tutti i lati dell'area, salvo diversa indicazione assentita dalle competenti strutture.

È altresì necessario garantire l'allineamento con occupazioni già presenti nell'ambito e/o con altri elementi siti nelle vicinanze (a titolo esemplificativo, chioschi, edicole, arredo urbano).


Al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici afferenti le isole pedonali e la regolarità dei flussi pedonali in tale aree, non è inoltre consentita la delimitazione continua degli spazi in cui sono localizzate occupazioni temporanee leggere, mediante l'apposizione di cordoni, paraventi o altri elementi di arredo. È fatta eccezione del periodo invernale (da ottobre ad aprile per un massimo di 180 giorni) in cui sarà possibile prevedere dei paraventi a scopo di mitigare il freddo e le intemperie.

È altresì vietato il posizionamento di pedane all'interno delle isole pedonali, salvo situazioni in cui la struttura sia necessaria a superare dislivelli e barriere architettoniche esistenti.

Accessibilità dei residenti, dei mezzi tecnici e di soccorso


In caso di transito autorizzato per i mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti, o per l'accesso ai passi carrai, le occupazioni dovranno essere collocate in modo da

garantire uno spazio utile al transito non inferiore a 3,5 metri secondo CdS.



Coesistenza di molteplici funzioni

Numerose piazze ospitano periodicamente eventi, fiere e mercati, ma anche più genericamente attività ricreative, di gioco e di ritrovo. L'opportunità di occupare parte dello spazio deve necessariamente prendere in considerazione la molteplicità degli usi che insistono sull'area e predisporre una coesistenza delle funzioni senza impedirne la fruizione.




Restano valide inoltre per le isole pedonali le previsioni descritte nel paragrafo Marciapiedi, riguardanti le distanze dagli elementi di arredo urbano: con riguardo alle occupazioni in prossimità di elementi di arredo urbano, le stesse dovranno essere collocate mantenendo una distanza dagli elementi di almeno 3 metri al fine di tutelarne la

funzione pubblica e garantirne la totale fruibilità da parte degli utenti dello spazio pubblico.

Coordinamento con gli altri esercizi commerciali

In presenza di occupazioni estese o di più occupazioni localizzate una affianco all'altra, dovrà essere mantenuto ogni 15 metri uno spazio di almeno 2 metri per il passaggio pedonale, di modo da garantire la permeabilità delle aree e non costituire barriera ai flussi pedonali. È fortemente raccomandato che sia inoltre garantito, nel posizionamento delle occupazioni, l'allineamento delle medesime, nell'ottica di garantire la regolarità e sicurezza dei flussi pedonali e delle vie di fuga.





Nel caso di isole pedonali di larghezza ridotta con esercizi commerciali contrapposti, salvo diversa indicazione, le occupazioni temporanee leggere in questione potranno essere collocate tutte in adiacenza agli edifici con un unico percorso centrale di almeno 3,5 metri.

Impatto sul contesto urbano

Più in generale nelle isole pedonali e in particolare modo nelle piazze è consigliato il posizionamento di soli tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere non continue senza altri tipi di strutture che possano impattare visivamente ed esteticamente sul contesto.

Tutte le precedenti indicazioni mirano altresì a ridurre al minimo l'impatto visivo ed estetico, oltre che d'uso, delle occupazioni nelle isole pedonali. Ferma restando la necessità di applicare in maniera diffusa su tutta la città i principi per una buona progettazione dello spazio pubblico, ad integrazione si illustrano prescrizioni specifiche applicabili in contesti urbani di pregio in presenza di monumenti, edifici religiosi e più in generale edifici con valore storico architettonico elevato. È necessario mantenere una distanza minima di 10 metri da ogni monumento, e non progettare le occupazioni nello spazio prospiciente agli edifici religiosi e/o monumentali fino a una distanza di 50 metri. Sarà comunque possibile richiedere l'occupazione degli spazi laterali ad esso.




Applicazione di piani d'ambito

In alcuni ambiti urbani definiti caratterizzati da vincoli storico-architettonici e monumentali, o in presenza di intensi flussi pedonali o alta densità commerciale, sono applicate specifiche prescrizioni condivise con le associazioni di categoria per garantire omogeneità fra le occupazioni, coerenza con il contesto, sicurezza per tutti gli utenti.


Negli ambiti oggetto di pianificazione è necessario seguire le indicazioni concordate.

Aree verdi


Le occupazioni con elementi e strutture amovibili possono essere concesse anche su aree verdi, comprese le aree verdi su marciapiede e/o tra le carreggiate, prediligendo sempre le porzioni di spazi già pavimentati o sterrati così da salvaguardare il tappeto erboso.



Aree verdi (parchi, giardini)




Aree verdi su marciapiede



Aree verdi tra carreggiate


Qualora le occupazioni temporanee leggere di cui trattasi insistano su prati e tappeti erbosi, potranno essere utilizzate solo pedane o superfici di appoggio di natura permeabile sufficientemente sopraelevate

dal suolo, al fine di evitarne il compattamento e di consentire il regolare e costante scambio idrico-gassoso con il terreno sottostante.



La realizzazione delle pedane deve prevedere i necessari accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso ai portatori di disabilità; in tal caso lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Particolare riguardo dovrà inoltre essere dato alla vegetazione presente: la collocazione delle occupazioni sulle aree in questione dovrà garantire il rispetto di una distanza minima di 2 metri attorno alle alberature o agli arbusti esistenti, calcolato dal colletto delle stesse, a ridosso dei quali non potrà essere effettuato alcun deposito di merci, nemmeno temporaneo.



È fatto divieto di scaricare sulle superfici in concessione e nel tornello delle piante presenti, anche in adiacenza all'occupazione, liquidi o prodotti tali da poter risultare tossici o dannosi per le piante.

È fondamentale che anche in presenza di concessione la vegetazione preesistente sia tutelata nella sua integrità. Il Regolamento specifica che restano assolutamente vietati tutti gli interventi di potatura o abbattimento di alberature esistenti, il taglio e la compressione di radici affioranti, l'eliminazione e/o gli interventi di contenimento di arbusti esistenti, delle macchie arbustive e di ogni altro elemento vegetale che costituisce aiuole fiorite o perenni, nonché ogni intervento che possa arrecare danno alla vegetazione di cui sopra.

Come per i marciapiedi, anche su aree verdi non è possibile effettuare scavi e utilizzare picchetti, nonché manomettere il terreno, in particolar modo in prossimità di qualunque elemento arboreo, oltre ad essere vietato lo sversamento nel terreno e nel tornello delle piante presenti di qualsiasi sostanza o materiale, tali da poter risultare tossici o dannosi per le piante.

È, inoltre, vietato utilizzare alberature e/o cespugli come appoggio/supporto per appendere o sospendere oggetti, per legare o sostenere manufatti o altro (a titolo esemplificativo lampioni, punti luce, pannelli, radiatori, riscaldatori, cavi di alimentazione aerea per impianti elettrici). In particolare i radiatori non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a 2 metri dalle alberature o dagli arbusti.

Non è, infine, consentita la manomissione e/o la rimozione dell'arredo urbano presente in loco, nonché l'occupazione degli stessi in quanto è necessario garantirne la pubblica fruibilità.

Nel posizionamento di tende ombrosole e ombrelloni dovrà essere tenuto in considerazione lo sviluppo della chioma delle alberature presenti in adiacenza o in prossimità dell'area in concessione, al fine di non produrre danneggiamenti a branche o rami bassi.

Qualora per l'inserimento di arredi, dovessero esserci delle interferenze con la vegetazione esistente, sarà possibile richiedere il supporto

tecnico della competente struttura organizzativa dell'Ente, che valuterà se sussistano le condizioni per eseguire limitati interventi di contenimento, che potranno essere effettuati previa autorizzazione scritta, nel rispetto della buona pratica agronomica, da personale qualificato a cura e spese del concessionario.

I richiedenti dovranno essere garanti circa il mantenimento della perfetta integrità degli alberi e cespugli compresi nell'area concessa in uso e quelli posti nelle immediate vicinanze. Saranno tenuti a dar luogo, nell'ipotesi in cui dovessero subire danneggiamenti irreversibili, alla sostituzione con nuovi soggetti del medesimo genere e specie da reperire presso vivai specializzati nelle massime dimensioni disponibili, oltre che alla corresponsione del danno economico che sarà quantificato sulla scorta delle tabelle di valutazione in uso.

Non è consentita la manomissione e/o la rimozione degli arredi presenti quali: panchine, cestini, cestoni, delimitatori, ecc.

L'occupazione delle strutture deve essere tale da garantire uno spazio sufficiente a consentire il libero transito dei pedoni (in maniera sufficiente a consentire il distanziamento sociale) e dei mezzi di servizio e di quelli addetti alla manutenzione. Pertanto non potranno essere occupate porzioni di viali e vialetti in modo tale che sia ostacolata la libera circolazione.

Non dovrà essere arrecato intralcio alcuno alle attività di manutenzione delle aree a verde adiacenti la superficie oggetto di concessione nonché alle attività legate ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari.

Dovranno essere garantite le eventuali attività di manutenzione delle alberature. In questi casi i concessionari dovranno provvedere, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'amministrazione comunale, allo spostamento delle strutture allestite o alla completa rimozione in tempi rapidi anche a fronte di brevissimo preavviso.

Al termine dell'occupazione ai concessionari corre l'obbligo di ovviare all'inevitabile degrado del cotico erboso (se occupato) oltre che alla riparazione di eventuali danni arrecati ai manufatti pertinenti le suddette aree a verde (cordoni, panchine, arredi, pavimentazioni). L'onere di tali ripristini farà carico al concessionario che dovrà provvedere in via diretta o incaricando, nel caso di lavorazioni specialistiche (quali risemine, sostituzione elementi vegetali, riparazione arredi, ecc.) ditte specializzate del settore in grado di fornire la prestazione a perfetta regola d'arte. A tale scopo si darà luogo ad un sopralluogo al termine dell'occupazione.

Allo scopo di cautelare l'Amministrazione Comunale rispetto ad eventuali inadempienze per le occupazioni degli spazi a verde verrà richiesta la costituzione di deposito cauzionale che potrà essere svincolato solo a fronte della verifica di assenza di danni riconducibili all'occupazione e/o all'esecuzione dei ripristini dello stato dei luoghi.

In caso di inadempienza da parte del concessionario il comune di Milano provvederà, previa preventiva contestazione ed intimazione ad agire, all'esecuzione degli interventi di ripristino addebitandone i relativi costi.

Carreggiata

Tipologie di strade


Le occupazioni possono essere concesse su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta, nelle seguenti tipologie di strada:

- su strade residenziali (con limite 15 km/h e/o che garantiscono priorità al pedone e al ciclista anche in carreggiata),
- su strade appartenenti a Zone 30 o comunque soggette a provvedimento di limitazione della velocità a 30 km/h,
- su strade classificate come locali, ovvero con limite fino a 50 km/h e con caratteristiche geometriche e funzionali idonee purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie. In particolare, e strade classificate come locali sono identificabili in [mappa](#) disposta dall'Ente.


Tipologie di sosta occupabile e dimensioni massime

L'occupazione è consentita nelle fasce di sosta libera, sosta moto, sosta residenti e sosta a pagamento. In presenza di altri tipi di sosta, quali carico/scarico merci o sosta disabili generica senza contrassegno, è possibile valutare soluzioni di traslazione presentate dal richiedente, che a seguito di autorizzazione e specifica Ordinanza viabilistica si farà carico dell'attuazione e realizzazione della modifica di segnaletica verticale e orizzontale contestualmente all'intervento. Sono invece di norma escluse, salvo specifiche valutazioni dell'Amministrazione, occupazioni in corrispondenza di stalli in sharing e per veicoli elettrici e stalli di sosta disabili con contrassegno.


Al fine di contemperare il soddisfacimento della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, per le occupazioni leggere in sostituzione della sosta non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a 10 metri lineari, salvo valutazioni specifiche degli uffici competenti in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento, alla fruibilità di parcheggi e alla disponibilità di spazi di sosta, nell'ottica di equamente contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private presenti.



Dimensionamento delle occupazioni nelle fasce di sosta in linea



Dimensionamento delle occupazioni in fasce di sosta a 90 gradi




Dimensionamento delle occupazioni in fasce di sosta a 45 gradi

Posizionamento e distanze minime


Tali occupazioni dovranno comunque armonizzarsi con la struttura stradale esistente, con la modularità della eventuale sosta rimanente e con eventuali occupazioni di suolo pubblico ricadenti sullo stesso

tratto di strada, evitando la creazione di spazi di risulta, spazi inutilizzabili o frammentati.



Esempio di spazi di sosta non utilizzabili

Il basamento dell'area occupata e ogni elemento facente parte dell'occupazione dovranno essere collocati ad una distanza minima di 2 metri dai restanti stalli di sosta, dagli spigoli dei passi carrai, al fine di consentire in sicurezza le necessarie manovre di parcheggio, e dagli attraversamenti pedonali per garantire la visibilità del pedone, e in corrispondenza di questi elementi dovrà essere realizzata dal richiedente idonea zebra di segnalazione.



Distanza da passi carrai

Elementi dell'occupazione

Per realizzare l'occupazione in carreggiata è necessario integrare nel progetto tutte le disposizioni di sicurezza necessarie a tutelare gli utenti dell'esercizio.

È necessario prevedere una pedana rialzata a quota marciapiede, che sia di ausilio alle barriere protettive poste al perimetro dell'occupazione in caso di urto accidentale da parte degli autoveicoli e che consenta di superare il dislivello tra quota strada ed il marciapiede, anche a vantaggio degli utenti deboli e per la migliore fruibilità dello spazio; tale pedana dovrà essere rientrante di 50 cm rispetto alla linea che delimita la corsia di marcia dei veicoli o di 70 cm rispetto all'eventuale fascia di sosta (se traslata) così da garantire un franco di sicurezza idoneo rispettivamente per la circolazione dei veicoli e per l'apertura delle portiere.

Limitatamente alle strade con limite di velocità fino ai 30 km/h le pedane potranno essere sostituite con altri idonei elementi, garantendo comunque il superamento delle barriere architettoniche, coerenti alle previsioni del Codice della Strada in riferimento alle schede tecniche seguenti, che dovranno essere correttamente rappresentati e posizionati nella planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione.

Il perimetro dell'area occupata deve essere protetto mediante idonei elementi come descritto nel paragrafo "Elementi di delimitazione" a pag. 12. Gli elementi perimetrali a protezione dell'occupazione, presenti su tutti i lati rivolti alla carreggiata stradale, non devono ostacolare la visibilità o avere elementi sporgenti verso la carreggiata.

L'occupazione non deve inoltre occultare l'avvistamento della segnaletica stradale e di eventuali impianti semaforici da parte dei conducenti dei veicoli che impegnano la corsia di marcia.

Segnaletica stradale

L'occupazione in fascia di sosta deve essere opportunamente identificata e individuata attraverso l'inserimento di segnaletica orizzontale e verticale. È necessario tracciare la segnaletica orizzontale prevista, composta dal perimetro dell'occupazione ivi compreso il franco di sicurezza di 50 cm verso la corsia di marcia, e le zebraure che facilitano eventuali manovre dei veicoli identificando inizio e fine dell'occupazione in corrispondenza di sosta e/o passi carrai.




Può inoltre essere richiesta l'apposizione di specifica segnaletica verticale. Sugli elementi perimetrali, in corrispondenza dello spigolo rivolto verso il senso di marcia, andrà posizionato un cartello zebrauto bianco/nero, segnale fig. 470 art. 175 C.d.S. (Segnale di pre-ostacolo).

Su tutti i lati della pedana o di altro idoneo elemento dovrà essere collocata una banda rifrangente con delle linee bianche e nere inclinate a 45°, affinché la struttura risulti ben visibile anche in caso di scarsa illuminazione.

Casi particolari: marciapiede di dimensioni ridotte o assente

Nella realizzazione dell'occupazione dovrà essere garantito che il transito dei pedoni sul marciapiede adiacente alla fascia di sosta oggetto dell'intervento avvenga in sicurezza, nel rispetto del necessario distanziamento tra i pedoni in transito, i fruitori dell'area occupata ed il personale addetto al servizio, se presente. Non sarà possibile pertanto occupare la fascia di sosta priva di marciapiede, separata da questo con aiuole o cordoli, o adiacenti a marciapiedi di dimensioni inferiori a 1,50 metri. Con specifico riguardo a questi ultimi, l'occupazione dovrà in ogni caso garantire uno spazio libero di almeno 1,50 metri dall'impedimento (ad esempio l'edificio o l'aiuola presente) per il transito pedonale in sicurezza, eventualmente anche provvedendo all'allargamento in pedana dei marciapiedi se più ristretti e non occupando tale spazio con altri elementi di arredo.



Estensione del marciapiede con spostamento della fascia di sosta


Sono valutabili anche progetti di allargamento dell'estensione del marciapiede con traslazione della fascia di sosta, al fine di ampliare la superficie di occupazione. Questo tipo di intervento è possibile in tutte quelle strade classificate come locali in cui le singole corsie siano superiori a 3,50 m e ci sia dunque possibilità di ridurla fino a un minimo di 3,5 metri, salvo diversa indicazione.

L'intervento può essere migliorativo per la moderazione della velocità delle auto, anche richiedendo l'introduzione di limite di velocità a 30 km/h o 15 km/h.

Per motivi di sicurezza stradale è necessario il mantenimento di una dimensione costante della sezione stradale e delle corsie di scorrimento delle

auto, per cui non saranno prese in considerazione richieste puntuali di modifica della sezione stradale che non si applicano in maniera estesa su tutto il tratto di via. È consigliabile dunque che l'intervento complessivo preveda il coinvolgimento e l'accordo con gli esercizi adiacenti per la presentazione di un progetto condiviso.

In seguito alla valutazione della proposta di modifica, sarà necessaria l'adozione preliminare, da parte della competente Struttura Organizzativa dell'Ente, del parere viabilistico e della relativa Ordinanza sindacale di modifica della disciplina viabilistica dell'area interessata, con annesse planimetrie per l'apposizione della specifica segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale.



Pedonalizzazione di strade o piazze

Sono valutabili progetti di pedonalizzazione di strade e aree carrabili al fine di ampliare gli spazi a disposizione dei pedoni e per occupazioni. L'area che si vuole pedonalizzare dovrà essere protetta da specifica segnaletica orizzontale e verticale, oltre che da opportuni elementi dissuasori che garantiscano la sicurezza dell'area (cordoli temporanei, vasi e fioriere, altri idonei elementi). Nel caso di pedonalizzazione di strade/piazze, valgono tutte le disposizioni presentate per le modifiche alla viabilità con estensione del marciapiede, salvo la preliminare

adozione di specifica deliberazione di pedonalizzazione da parte della Giunta Comunale. Nel caso di richieste di pedonalizzazioni, la planimetria dovrà rappresentare tutta la strada oggetto d'intervento, con gli spazi che si intende occupare.

Le occupazioni dovranno rispettare le prescrizioni previste in aree pedonali, e soggette al parere rilasciato dal Comando di Zona della Polizia Locale.

Realizzazione dell'intervento a seguito di autorizzazione

Diversamente da quanto previsto per le occupazioni in ambito pedonale (marciapiedi, isole pedonali, aree verdi) nel caso di occupazioni in carreggiata è necessario ottenere, oltre alla concessione, l'Ordinanza viabilistica di modifica della disciplina stradale. Questa sarà trasmessa al richiedente, contestualmente o successivamente alla Concessione.

I lavori di modifica della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, richiesti dall'Ordinanza sindacale emessa e dalla connessa specifica planimetria, saranno eseguiti direttamente dal richiedente, tramite imprese esecutrici di lavori e segnaletica stradali.

Per procedere alla realizzazione di tali lavori di adeguamento della segnaletica stradale, ed in particolare per l'apposizione dei divieti provvisori necessari a sgomberare gli spazi di sosta da occupare, il richiedente dovrà rivolgersi al competente Comando decentrato della Polizia Locale competente per territorio, per l'apposizione dei Divieti provvisori, necessari a sgomberare gli spazi dalla sosta presente nella zona da occupare. Sarà necessario completare i lavori di modifica della segnaletica prima di realizzare l'effettiva occupazione di suolo concessa.

Soltanto dopo aver modificato la segnaletica stradale, e posate le strutture di protezione degli spazi, si potrà aprire al pubblico l'area oggetto della autorizzata occupazione.

L'area occupata rimarrà in carico al richiedente per tutto il tempo dell'occupazione, con i conseguenti obblighi di manutenzione, e rimessa in pristino a fine occupazione.

Al termine dell'occupazione, oltre allo smantellamento di tutti gli elementi, il richiedente dovrà ripristinare la segnaletica stradale come era presente ante occupazione, salvo casi particolari in cui gli verranno fornite nuova Ordinanza e planimetria di segnaletica orizzontale e verticale, rilasciate da Area Pianificazione.

Come presentare una domanda?

A supporto degli esercizi che intendono richiedere l'occupazione si illustrano i passaggi propedeutici alla presentazione della richiesta.

È opportuno e necessario effettuare un rilievo dell'area sulla quale si intende posizionare l'occupazione, così da poter rappresentare correttamente tutti gli elementi presenti e individuare la migliore soluzione progettuale.

In fase di rilievo e progettazione è opportuno valutare l'eventuale armonizzazione con le altre occupazioni presenti sulla via/piazza.

Inoltre, qualora l'occupazione interessi spazi prospicienti ad altri esercizi, è necessario acquisire il nulla osta in forma scritta da parte del proprietario dell'esercizio interessato.

La richiesta può essere presentata esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma

<https://geopost.comune.milano.it/>.

Può presentare l'istanza il titolare dell'esercizio oppure un suo delegato. Sul sito è disponibile un [tutorial](#) che accompagna al completamento di una nuova richiesta.


L'esercente dovrà dichiarare nell'ambito della procedura il possesso di tutte le certificazioni riguardanti la conformità alle normative vigenti degli elementi adottati, oltre che delle relative installazioni, con conseguente manleva del Comune di Milano da eventuali responsabilità a tale ambito connesse.

Sarà necessario allegare, oltre al documento d'identità del titolare e dell'eventuale delegato, la planimetria fornita dal richiedente almeno in scala 1:200 correttamente quotata del tratto interessato dall'occupazione, ove siano chiaramente rappresentati e quotati gli elementi costitutivi dello spazio pedonale, dello spazio a verde e della strada quali il marciapiede, la tipologia della fascia di sosta, il senso di marcia, gli attraversamenti pedonali, i passi carrai, i numeri civici di riferimento, la segnaletica orizzontale e verticale, pali, arredi,

vegetazione e ogni altro elemento presente. L'area occupata dovrà essere evidenziata e quotata nelle dimensioni proprie e nei distanziamenti rispetto agli elementi, tra quelli precedentemente citati, adiacenti all'occupazione. Richieste corredate di planimetrie incomplete, daranno corso a richieste di integrazione, che interrompono i termini per il rilascio dell'autorizzazione, e in mancanza saranno respinte per carente documentazione.

Cosa deve includere la planimetria

- L'edificio che ospita l'esercizio commerciale e le proprietà adiacenti, con indirizzo, numero civico e tutti gli ingressi (pedonali e carrabili)
- Elementi urbani presenti nell'area (pali, cartelli stradali, dissuasori, cordoli, rampe, rastrelliere bici, vegetazione e arredo)
- Dimensioni degli spazi (larghezza del marciapiede, distanze da ogni elemento presente nell'area e distanza dall'esercizio)
- Rappresentazione e dimensionamento di piste ciclabili, parcheggi, attraversamenti pedonali, zebraure e altri elementi di mobilità e segnaletica orizzontale
- Quantificazione della tipologia e del numero di parcheggi che saranno rimossi
- Rappresentazione e dimensionamento degli spazi a verde occupati definiti per tipologia del suolo (prato, pavimentazione, macchie arbustive), alberi e altri elementi di arredo presenti (giochi, cestini, recinzioni, ecc.)
- Eventuali chiusini, botole, tombini presenti nell'area da occupare
- Rappresentazione e dimensionamento dell'area da occupare e di tutte le distanze rispettate secondo prescrizioni dagli elementi urbani circostanti.



Esempio di planimetria da presentare

Autorizzazione della richiesta

Per le occupazioni su marciapiedi, isole pedonali e aree verdi il procedimento amministrativo concessorio si concluderà di norma nel termine di 15 giorni. Per le occupazioni in carreggiata, essendo subordinate all'adozione di provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica, il termine di conclusione del procedimento concessorio è di 30 giorni, fatte salve eventuali interruzioni per insufficiente documentazione fornita dal richiedente. Alla ricezione del documento di concessione ed eventuale altra documentazione allegata, il richiedente potrà procedere con la realizzazione dell'occupazione.

Per le occupazioni in carreggiata o per le nuove Aree pedonali si potrà procedere solo dopo aver provveduto alle modifiche della segnaletica orizzontale e verticale in conformità con l'Ordinanza trasmessa a seguito di comunicazione da parte degli uffici competenti.

Si precisa che se l'occupazione di suolo pubblico temporanea leggera assume connotati più affini ad un manufatto edilizio, per la presenza di paraventi e coperture secondo quanto previsto dal Regolamento, nella richiesta di occupazione di suolo pubblico temporanea leggera l'esercente dovrà specificare che l'istanza stessa è presentata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma e-bis del DPR 380/2001, per il quale le opere sono soggette a comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale, in quanto stagionali e dirette a soddisfare esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.

Progetti condivisi

Il Progetto Condiviso è una richiesta di occupazione suolo temporanea straordinaria di un'area cittadina concordata tra più esercenti.

Mediante unica istanza, è possibile presentare all'Amministrazione progetti condivisi relativi a diverse proposte di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere in un determinato ambito urbano da parte di una pluralità di operatori.

Tali progetti intendono porsi quali strumenti per valorizzare ed incentivare il coordinamento fra esercenti, l'Amministrazione e gli altri attori del territorio (Municipi, Distretti Urbano del Commercio, associazioni di categoria, associazioni dei commercianti di via...).

I progetti condivisi risultano la soluzione ideale qualora sussistano condizioni che possano rendere più efficace e conveniente una proposta unitaria da più esercizi commerciali prospicienti o limitrofi localizzati in uno specifico ambito urbano caratterizzato da elevata densità di occupazione, presenza di vincoli storico-monumentali, caratteristiche peculiari affini, possibilità di interventi di miglioramento della qualità e fruibilità dello spazio pubblico attraverso la pedonalizzazione e/o estensione degli spazi pedonali con ridisegno della segnaletica stradale.

A fronte delle complessità derivate dal coordinamento e dalla collaborazione tra più operatori, i benefici dei progetti condivisi si

misurano soprattutto nel soddisfacimento contemporaneo degli interessi, privati e pubblici, e possono essere colti come occasione di riqualificazione dell'ambiente urbano.

Ogni esercente di un Progetto Condiviso può presentare la propria richiesta attraverso un unico delegato.

I singoli progetti del Progetto Condiviso unitario sono inseriti nel sistema telematico unicamente dal delegato precedentemente individuato. Allegata all'istanza deve essere presentata la planimetria complessiva del progetto (es. richiesta di pedonalizzazione di un tratto di carreggiata, di una fascia di sosta, ecc.) con l'indicazione di ogni singola richiesta di occupazione (es. 5 esercizi commerciali, 5 delimitazioni di dettaglio, 5 richieste di occupazioni, il tutto rappresentato in un unico elaborato grafico) con i relativi dettagli.

In sintesi deve essere presentata un'unica planimetria che dovrà rappresentare tutta la strada/piazza oggetto d'intervento, con gli spazi che si intende occupare e con le modifiche della disciplina e della segnaletica che si intendono adottare, con il dettaglio dei singoli esercizi e le relative richieste di occupazioni di ogni esercente. Il Delegato deve seguire le indicazioni per la compilazione delle domande, consultabili alla funzione help dell'interfaccia della applicazione denominata GEOpost.

elaborato dal
Comune di Milano con AMAT Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio

Febbraio 2021